

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
SEZIONE III**

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado, iscritta al n OMISSIS RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta con ordinanza del 13/10/2020, con concessione del termine (decorrente dalla data di comunicazione di detta ordinanza) di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

FIDEIUSSORE

OPPONENTE

nei confronti di

BANCA

OPPOSTA

avente ad oggetto: contratto autonomo di garanzia.

Conclusioni come da note depositate.

**FATTO E DIRITTO**

1. Con atto di citazione notificato in data 02/01/2019, FIDEIUSSORE e DEBITRICE promuovevano il presente giudizio nei confronti di BANCA, opponendosi al decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e rilevando l'accertamento della nullità della garanzia stipulata, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio BANCA, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Riassunto il processo dallo stesso FIDEIUSSORE, anche quale erede di DEBITRICE e dopo la morte di quest'ultima, nonché depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con ordinanza del 13/10/2020.

2. L'opposizione e le domande di parte opponente sono infondate e devono essere rigettate. Anche alla stregua della documentazione depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta e da valutarsi alla luce dei principi di Cass., , Sez. 2, Sentenza n. 9927 del 24/05/2004, Rv. 573071 – 01, il deposito delle garanzie sottoscritte e del loro ampliamento di massimale (doc. 6 del fascicolo monitorio e doc. 13 e 14 di parte opposta) è sufficiente per ritenere osservato l'onere probatorio nei confronti di dette parti opponenti (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008, Rv. 606201 - 01), considerato come queste ultime devono qualificarsi come garanti autonomi della debitrice principale, sulla particolare laddove enunciano che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BANCA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore".

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, n. 1708 del 28 novembre 2020*

In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione "senza eccezioni", in quanto, anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia", nondimeno, nel testo della motivazione ed al punto 8.3, assimilano la dicitura "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)" a quella "senza eccezioni", così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di merito che in contratti formulati similmente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre Annunziata, G. dott. Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n.147) e, peraltro, la dizione finale "anche in caso di opposizione del debitore" è stata ritenuta alternativa alla espressione "senza eccezioni" ma implicante i medesimi effetti (così Cass., ord. n. 9569 del 2018). Tale giurisprudenza – inoltre – supera le deduzioni evidenziate da parte opponente nella comparsa conclusionale e inerenti all'oggetto della prestazione garantita, il quale – in assenza di divieto normativo alla stipula di una garanzia autonoma interessante un'obbligazione pecuniaria di fonte negoziale – costituisce un mero criterio orientativo ma non dirimente per la qualificazione del contratto di garanzia.

3. A fronte di detta prova dei crediti azionati monitoriamente, a nulla rilevano nel caso di specie i principi di Cass., sez. I, ord. del 12 dicembre 2017, n. 29810 richiamati dall'opponente.

3.1. Anche a voler ritenere che il modulo della garanzia de quo sia riconducibile o assimilabile a quello interessato da tale precetto giurisprudenziale, deve osservarsi che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia - e su cui si è basata detta pronuncia - ha affermato che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90", ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento "a prima richiesta" ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. Ne consegue che non ponendosi nel caso di specie un problema di applicazione delle clausole censurate ed essendo dirimente solo la clausola di pagamento "a prima richiesta", la rilevanza della sorte delle prime si sarebbe potuta affermare nel caso in esame solo laddove fosse stata dimostrata l'essenzialità delle medesime ex art. 1419 c.c., con conseguenziale invalidità dell'intera garanzia (così, ex multis, Trib. Rovigo, ord. del 9-9-2018, Trib. Bergamo, sent. n. 1387 del 2018, Trib. Bergamo, sent. n. 2600 del 2018, Trib. Benevento, ord. del 25-5-2019, Cass., sent. n. 24044 del 2019 ed in superamento del non convincente avviso di Trib. Salerno, sent. n. 3016 del 2018, di Trib. Salerno, sent. n. 480 del 2020, e di altra giurisprudenza di merito, inosservanti il rilievo e l'onere probatorio previsti da tale disposizione): orbene, tale onere della prova circa l'essenzialità risulta tuttavia non adempiuto.

3.2. A ciò deve essere aggiunto che:

- a) manca di prova e di specifica allegazione la circostanza che l'inserimento delle clausole nulle abbia impedito "di negoziare termini maggiormente confacenti" agli interessi dei garanti (pag. 4 della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.),
- b) non risulta dimostrata una lesione della concorrenza oltre i termini indicati dal citato provvedimento della Banca d'Italia,
- c) la gravità della patologia negoziale, i valori costituzionali asseritamente lesi e la natura derivata dell'invalidità non inficiano ex se la descritta presunzione di parzialità della nullità ed ex art. 1419 c.c.,
- d) Cass., sez. I, ord. del 12 dicembre 2017, n. 29810 non indica esaustivamente, né esamina il problema dell'alternativa tra la natura integrale o parziale della nullità, deponendo anzi in quest'ultimo senso i rilievi di Cass., sent. n. 24044 del 2019,

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, n. 1708 del 28 novembre 2020*

e) non è rilevabile ex se l'asserita sproporzione del sinallagma dalla natura autonoma della garanzia e che costituisce una tipologia negoziale almeno socialmente riconosciuta.

4. Nemmeno è poi esaustivamente rinvenibile un'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e ciò per carenza di una manifestazione di volontà in tal senso ed anche non ritenendo sussistente l'esigenza di formule sacramentali. Tale circostanza rende ultroneo osservare come, in ogni caso, sia applicabile analogicamente al caso di specie il principio secondo il quale "Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c." (così, ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16836 del 13/08/2015, Rv. 636447 - 01).

Ne conseguono il rigetto dell'opposizione e delle domande di parte opponente, nonché la conferma e la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

5. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore di parte opposta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande, e il limite della nota spese depositata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 04/04/2003, Rv. 561900 - 01), in € 11.762,85, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali del 15% e in misura pari alla nota spese, considerato come, in assenza di quest'ultima, sarebbe stato liquidabile l'ammontare di € 18.413,00 per compensi (fase di studio € 3.375,00, fase introduttiva € 2.227,00, fase istruttoria € 6.941,00, fase decisoria € 5.870,00, calcolati in misura media, ad eccezione dell'importo minimo per la fase istruttoria e per la natura documentale della controversia), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e le domande di FIDEIUSSORE e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale civile di Bergamo;
  - Condanna FIDEIUSSORE al pagamento, in favore di BANCA delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in € 11.762,85 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
- Bergamo, 25/11/2020

Il Giudice unico  
dott. Tommaso Del Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*